



PROCESSO VERBALE ADUNANZA LV

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

26 febbraio 2020

Presidenza: Vice Sindaco Marco MAROCCO

Il giorno 26 del mese di febbraio duemilaventi, alle ore 9,30 in Torino, Corso Inghilterra 7, nella Sala Conferenze sita al 15° piano, sotto la Presidenza del Vice Sindaco Metropolitan Marco MAROCCO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 20 febbraio 2020 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti i Consiglieri: Alberto AVETTA - Fabio BIANCO - Mauro CARENA - Dimitri DE VITA - Maria Grazia GRIPPO - Sergio Lorenzo GROSSO - Marco MAROCCO - Claudio MARTANO - Roberto MONTA' - Maurizio PIAZZA - Graziano TECCO.

Sono assenti la Sindaca Metropolitan APPENDINO e i Consiglieri: Barbara AZZARA' - Antonio CASTELLO - Mauro FAVA - Silvio MAGLIANO - Carlo PALENZONA - Paolo RUZZOLA.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce delle Zone omogenee: Zona 5 "PINEROLESE" - Zona 8 "CANAVESE OCCIDENTALE".

OGGETTO: Atto di indirizzo relativo alla partecipazione in SITAF S.p.A. conseguente all'indizione della gara da parte della società FCT Holding S.p.A., in controllo totalitario del Comune di Torino, per la vendita della quota di partecipazione nella medesima società in ottemperanza alla sentenza del C.d.S. n. 7393/2019.

DEL_CONS n. 4

~~~~~

**Il Vice Sindaco Metropolitan, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.**

- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47, della Legge 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- Visto l'art. 1, comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico degli Enti Locali, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 10 ottobre 2016
- Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e modificato da ultimo con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

### IL CONSIGLIO METROPOLITANO

1. Richiamato il decreto sindacale n. 23 del 18/02/2020 con cui la Sindaca Metropolitana ha delegato al Vice Sindaco Metropolitano la trattazione della questione oggetto del presente atto d'indirizzo, escludendo gli obblighi incombenti in capo al delegato nei confronti del delegante, al fine di assicurare l'assoluta estraneità nella valutazione, elaborazione e decisione delle scelte della Città Metropolitana di Torino in quanto confliggenti con le posizioni del Comune di Torino e della società FCT Holding S.p.A. controllata in modo totalitario;
2. la Provincia ed Comune di Torino (quest'ultimo tramite FCT Holding S.p.A.) avevano deliberato la dismissione delle proprie partecipazioni rispettivamente, del 8,694% e del 10,653%, del capitale sociale di SITAF S.p.A. - Società Italiana Traforo del Fréjus (SITAF) - concessionaria della costruzione e dell'esercizio del Traforo del Fréjus e dell'autostrada A 32 (della Val Susa) da Torino (Rivoli) a Bardonecchia, come da Convenzione di concessione Unica del 22 dicembre 2009. Entrambi gli enti avevano dunque concluso un contratto di vendita in favore della società ANAS S.p.a, già titolare del 31,746%, in data 17 dicembre 2014, giusto atto del Notaio Paolo Silvestro di Roma (rep. 98775/98776 - Raccolta 25035). La vendita aveva consentito di consolidare in capo ad ANAS S.p.a. il 51,093% delle azioni e dunque il controllo della società SITAF S.p.a. ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, secondo cui *"Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;...omissis"*;
3. Il Consiglio di Stato con sentenze n. 2424/2016 e n. 2425/2016, rispettivamente pronunciate contro la FCT Holding S.p.A. e la Città Metropolitana di Torino, ha annullato i procedimenti di vendita con procedura negoziata alla società ANAS S.p.a. A seguito dell'inerzia della società FCT Holding S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino ad adottare gli atti di natura privata (retrocessione delle azioni attraverso girata) e pubblica (indizione di una procedura aperta per l'individuazione dell'operatore economico a cui vendere le azioni), conseguenti all'annullamento degli atti amministrativi presupposti alla vendita, i ricorrenti hanno intrapreso l'azione di ottemperanza innanzi al medesimo plesso giurisdizionale ed il Consiglio di Stato, con sentenze nn. 7392/2019 e 7393/2019, depositate il 28/10/2019, rispettivamente pronunciate nei confronti della Città Metropolitana di Torino e della FCT Holding S.p.A, ha formalmente dichiarato l'inefficacia (ovvero nullità) delle cessioni

- azionarie ed ordinato, previa adozione delle formalità necessarie, di indire la procedura ad evidenza pubblica per la dismissione;
4. Il corrispettivo pagato dalla società ANAS S.p.a. nel 2014 ed oggetto di retrocessione in occasione della girata delle azioni, ammonta per la Città Metropolitana di Torino in €.33.700.000,00 mentre per la FCT Holding S.p.A. in €. 41.300.000,00;
  5. Il termine per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato è scaduto il 25/02/2020;
  6. La Città Metropolitana di Torino, la FCT Holding S.p.A. e ANAS S.p.a hanno dunque intrapreso inizialmente un percorso per la vendita in blocco delle rispettive partecipazioni, attraverso la definizione di un accordo procedimentale che consentisse ai due Enti Territoriali di posticipare la retrocessione delle partecipazioni al momento del perfezionamento della vendita con l'operatore economico individuato attraverso procedura ad evidenza pubblica;
  7. In occasione del Consiglio Metropolitan del 23/12/2019, la proposta di deliberazione di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016, confermava la volontà di dismissione. Tuttavia le forze politiche hanno ritenuto di rinviare tale determinazione, al fine di valutare se potessero realizzarsi le condizioni del mantenimento della stessa nell'ambito, riservandosi una “decisione definitiva circa il mantenimento o la dismissione della partecipazione nella società SITAF S.p.A., previa acquisizione di una puntuale relazione analitica a cura dei dirigenti competenti coerentemente con i pareri resi dal collegio dei revisori, fermo restando che nelle more di tale processo, siano predisposti tutti gli atti che consentono l'indizione della gara qualora la scelta sarà per la conferma della dismissione della partecipazione: ”;
  8. L'arresto giurisdizionale in sede di ottemperanza, coerentemente con la pronuncia di merito, nell'annullare i provvedimenti amministrativi presupposti alla vendita e dichiarare la conseguente inefficacia degli negozi di diritto privato, ha vincolato le amministrazioni soccombenti al rispetto di una procedura ad evidenza pubblica, ha come suo presupposto logico giuridico la conferma della volontà di dismissione, lasciando dunque impregiudicata la discrezionalità delle stesse Amministrazioni di modificare l'orientamento al tempo espresso e deliberare il mantenimento delle partecipazioni medesime;
  9. Le forze politiche presenti in Consiglio Metropolitan hanno ritenuto che l'analisi del contesto odierno e le ricadute della viabilità autostradale in concessione alla società partecipata SITAF S.p.A., imponessero una riflessione circa la conferma della scelta di dismissione della partecipazione operata nel 2014, ritenendo che ove si fossero realizzate le condizioni di un'influenza determinante della Città Metropolitana di Torino “*per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche*” nei termini contemplati dall'art.2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 175/2016, tale scelta fosse coerente in modo stringente con le proprie finalità istituzionali, a mente dell'art.1, comma 3, dello Statuto ove si individuano quali interessi pubblici specifici la “*cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; ...omissis.... - gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città Metropolitana;*”;
  10. La possibilità di una diversa valutazione sulla scelta della dismissione, è stata altresì resa possibile dalla sussistenza delle condizioni economico finanziarie affinché l'eventuale mantenimento non avrebbe prodotto uno squilibrio economico finanziario ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 243/2012. La Città Metropolitana di Torino è infatti in grado di far fronte al pagamento del valore della partecipazione in SITAF S.p.A. oggetto di retrocessione, attraverso l'impiego del fondo rischi a tal fine accantonato in occasione dei bilanci consuntivi degli esercizi precedenti in misura superiore all'importo del corrispettivo di €.33.738.135,20;
  11. In questa ottica, con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 280 del 23/12/2019, si è dato indirizzo di analizzare la ricorrenza dei presupposti per il mantenimento della partecipazione ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016, come enucleabili anche da recenti arresti

giurisprudenziali (ex multis deliberazione della Corte dei Conti SS.RR. n. 11/2019 e sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019), e riservandosi una decisione in merito nel mese di gennaio 2020, dando indirizzo alla Sindaca Metropolitana di intraprendere le interlocuzioni con gli altri soci in controllo pubblico e con le autorità governative e parlamentari, al fine di conseguire il mantenimento di un controllo pubblico sulla SITAF S.p.A. Considerato tuttavia che la scelta tra le due alternative opzioni era subordinata al perfezionamento di condizioni dipendenti dalla volontà di altri attori, in particolare ANAS S.p.a. e Governo, veniva dato contestualmente indirizzo di procedere comunque alla predisposizione degli atti propedeutici alla gara per la vendita della partecipazione unitamente alla FCT Holding S.p.A. ed ad ANAS S.p.a. In tal senso la direzione partecipazioni aderiva all'affidamento dell'incarico di perizia della partecipazione al fine di determinare la base d'asta;

12. Con note del 30/12/2019 e 02/01/2020, la direzione partecipate formalizzava all'ANAS S.p.a. la disponibilità a perfezionare la retrocessione delle azioni della SITAF S.p.A. fin da subito. La società ANAS S.p.a. dava riscontro con pec del 29/01/2020 prot. n. 55566, assunta al prot. n. 7949 del 30/01/2020, manifestando la disponibilità alla girata;
13. A seguito delle interlocuzioni con la società Anas spa e le forze parlamentari nel corso del mese di gennaio 2020, è emersa la disponibilità ad intraprendere le azioni necessarie al mantenimento del controllo pubblico della società SITAF S.p.A.;
14. In data 21 gennaio 2020 la conferenza dei capigruppo ha ritenuto che in assenza di elementi che permettano di valutare meglio la situazione e operare una scelta consapevole tra le diverse ipotesi, mantenimento o dismissione della partecipazione nella società SITAF s.p.a., si procrastina il termine previsto nella delibera del 23 dicembre che prevedeva di prendere tale decisione entro il 31 gennaio 2020;
15. In questo quadro In tal senso il Vice Sindaco Metropolitan ed il Segretario Generale, come da verbale audio video agli atti della Camera dei Deputati, sono stati uditi dalle Commissioni Parlamentari Lavori pubblici ed Ambiente in seduta congiunta in data 11/02/2020. In occasione della medesima seduta veniva altresì sentita la società ANAS S.p.a. Il Vice Sindaco Metropolitan, con nota prot. n. 12771 del 14/02/2020, ha successivamente trasmesso all' ANAS S.p.a. una lettera d'intenti propedeutica al perfezionamento di patti parasociali;
16. Gli approfondimenti tecnici svolti hanno altresì evidenziato l'insufficienza del solo patto parasociale con Anas spa per l'esercizio di un controllo ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n.175/2016. La Città Metropolitana di Torino, a seguito della retrocessione, sarà nuovamente titolare del 8,694%, mentre la società ANAS S.p.a, successivamente alla retrocessione delle azioni alla FCT Holding S.p.A., sarà titolare della quota del 31,746%. Pertanto il patto parasociale vincolerebbe i diritti di voto in assemblea nella misura del 40,440%, non sufficiente a configurare la fattispecie di controllo ex art. 2349 c.c. n.1, pur consentendo, in base al meccanismo di elezione proporzionale dei membri degli organi sociali, l'espressione da parte dei soci aderenti al patto di componenti in seno al c.d.a. ed al collegio sindacale. Da questa constatazione, si è intrapresa contestualmente l'iniziativa affinché le forze parlamentari piemontesi che avevano condiviso l'opportunità di un controllo pubblico, sollecitassero interventi del governo volti ad assicurare il controllo pubblico della SITAF S.p.A.
17. Nel contempo il Comune di Torino, che controlla in modo totalitario la società FCT Holding S.p.A., ha ribadito la volontà di procedere alla vendita della partecipazione in SITAF S.p.A. per due ordini di ragioni, uno giuridico, l'altro economico finanziario: sul piano giuridico, le finalità istituzionali dell'ente appaiono non pertinenti con l'oggetto sociale della SITAF S.p.A.; per altro verso, la società FCT Holding S.p.A. non avrebbe la disponibilità della provvista necessaria al riacquisto della partecipazione, senza incidere in modo rilevante sul risultato economico e dunque sugli utili della società;

18. Dopo numerose interlocuzioni per le vie brevi, la FCT Holding S.p.A., con nota prot. n. 22 del 7/02/2020, ha comunicato formalmente la volontà di procedere autonomamente alla gara, non essendo pervenute ulteriori comunicazioni in tal senso da parte della Città Metropolitana di Torino e della società ANAS S.p.A. Con nota prot.n.12731 del 14/02/2020, il Vice Sindaco Metropolitan ha richiesto alla FCT Holding S.p.A. di soprassedere all'indizione della gara, in attesa delle decisioni degli organi competenti della Città Metropolitana. La società FCT Holding S.p.A. ha riscontrato con nota prot. n. 25 del 17/02/2020, declinando l'invito e ritenendo necessario procedere autonomamente con la gara;
19. La Città Metropolitana di Torino, con nota prot.n.12771 del 14/02/2020, ha comunicato alla società Anas una lettera d'intenti propedeutica alla conclusione di patti parasociali che disciplinassero l'esercizio del diritto di voto in Assemblea e costituissero il presupposto per una partecipazione della società ANAS S.p.A. alla gara che sarebbe stata indetta dalla società FCT Holding S.p.A.. Ad oggi non sono pervenuti riscontri da parte dell'ANAS;
20. Allo stesso modo non risulta formalizzato alcun atto da parte delle autorità Statali e dagli organi Parlamentari circa la dichiarata volontà di alcuni parlamentari di intraprendere azioni volte ad assicurare la partecipazione pubblica maggioritaria;
21. Ritenuto che sotto il profilo del “vincolo di scopo”, ex art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*, come già espresso in narrativa, la Città Metropolitana di Torino è preposta alla cura d'interessi pubblici coerenti con l'oggetto sociale della società SITAF S.p.A. e con l'oggetto delle Concessioni autostradali perfezionate con il Mit, sia sotto il profilo della stretta inerenza territoriale delle stesse con il territorio di competenza, sia sotto il profilo delle finalità istituzionali ex art.1, comma 3, dello Statuto secondo cui essa *“- cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; .....omissis.... - gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città Metropolitana”*;
22. Considerato altresì che il servizio oggetto della concessione autostradale, di cui è titolare la società SITAF S.p.A., benché non rientri nell'ambito dei c.d. “servizi carenziali”, ovvero attività *“che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico”*, art. 2, comma 1, lett. h), è altrettanto vero che le caratteristiche del territorio della Città Metropolitana di Torino richiedano il perseguimento di standards di qualità in termini di regolazione di accessibilità al servizio del tessuto socio economico locale, che in mancanza di una influenza di una rappresentanza locale sulle scelte strategiche della società, *“non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza; (art.2, comma 1, lett. h))*;
23. Per le ragioni espresse ai precedenti punti 19 e 20, il servizio erogato dalla società SITAF S.p.A. rappresenta per la Città Metropolitana di Torino un “servizio di interesse generale” che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h) *“le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”*.
24. Esaminate le coordinate ermeneutiche della giurisprudenza, emerge che se per un verso il legislatore certamente consente al soggetto pubblico di ritenere modalità organizzativa adeguata la società nella quale l'amministrazione pubblica detenga una partecipazione minoritaria, vedi l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n.175/2016, tuttavia è altrettanto vero che il mantenimento di una partecipazione in assenza di una capacità del socio pubblico di influenzare le scelte strategiche della società, tradirebbe il vincolo di scopo pubblico per il

quale si giustifica la partecipazione, con ciò ledendo il principio di buona amministrazione e corretta allocazione delle risorse pubbliche;

25. Pertanto il quadro descritto in narrativa impone in tempi ristretti di dettare indirizzi all'organo esecutivo ed agli uffici affinché provvedano, secondo l'ordine di priorità declinato in dispositivo, alle seguenti azioni volte alla salvaguardia degli interessi della Città Metropolitana di Torino;
  26. Dato atto che il presente atto costituisce mero atto d'indirizzo e pertanto non sono richiesti i pareri ex art. 48 dello Statuto, equivalenti ai pareri ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto metropolitano;
  - Dato che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Conferenza dei Capigruppo in data 24/02/2020;

### **DELIBERA**

di dare indirizzo al Vice Sindaco Metropolitano ed agli uffici di provvedere secondo il seguente ordine di priorità:

- I. di richiedere nuovamente alla società FCT Holding S.p.A. di attendere il breve termine necessario alla conclusione dell'iter decisionale della Città Metropolitana di Torino, di ANAS S.p.A. e degli organi di Governo nazionale, finalizzati alla dichiarata volontà di assicurare il controllo pubblico della società;
- II. di accertare entro e non oltre il 28/02/2020 se possano essere perfezionate le condizioni per il mantenimento di un controllo pubblico sulla società SITAF S.p.A. sulla base di patti parasociali con la società ANAS S.p.A. e con un formale intervento preannunciato delle autorità statali, fermo restando che il riscontro dovrà consentire a questo Consiglio Metropolitano di approvare gli strumenti negoziali tali da consentire il "controllo pubblico" della società ai sensi delle lett. b) ed m) dell'art. 2 del TUSP, prima della indizione/conclusione della gara per la vendita della partecipazione di FCT Holding S.p.A. nella società SITAF S.p.A.;
- III. di verificare, in mancanza delle condizioni individuate ai punti I e II, se sussistano le condizioni per assicurare alla Città Metropolitana di Torino l'esercizio di un ruolo di controllo della società SITAF S.p.A. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), anche attraverso gli strumenti di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 175/2016;

~~~~~

(Seguono:

- *l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitano Marocco;*
- *l'intervento della Consigliera Grippo la quale, inoltre, richiede la votazione del provvedimento per parti separate;*
- *gli interventi dei Consiglieri Avetta, Carena, Piazza, Montà e Marocco;*
- *l'intervento e le precisazioni del Segretario Generale relativamente al punto 24 del provvedimento;*

per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si danno come integralmente riportati).

~~~~~

**Il Vice Sindaco Metropolitan**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la richiesta avanzata dalla Consigliera Grippo relativamente alla votazione della presente deliberazione per parti separate.

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:

Presenti = 11  
Votanti = 11

Favorevoli 11

(Avetta - Bianco - Carena - De Vita - Grippo - Grosso - Marocco - Martano - Montà - Piazza - Tecco).

**La richiesta risulta approvata.**

~~~~~

Il Vice Sindaco Metropolitan, pone ai voti il punto **I** del dispositivo della presente deliberazione.

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:

Presenti = 11
Votanti = 11

Favorevoli 10

(Avetta - Bianco - Carena - De Vita - Grosso - Marocco - Martano - Montà - Piazza - Tecco).

Astenuti 1

(Grippo).

Il punto I del dispositivo risulta approvato.

~~~~~

**Il Vice Sindaco Metropolitan**, pone ai voti il punto **II** del dispositivo della presente deliberazione.

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:

Presenti = 11  
Votanti = 11

Favorevoli 11

(Avetta - Bianco - Carena - De Vita - Grippo - Grosso - Marocco - Martano - Montà - Piazza - Tecco).

**Il punto II del dispositivo risulta approvato.**

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

**Il Vice Sindaco Metropolitano**, pone ai voti il punto **III** del dispositivo della presente deliberazione.

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:

Presenti = 11  
Votanti = 11

Favorevoli 10

(Avetta - Bianco - Carena - De Vita - Grosso - Marocco - Martano - Montà - Piazza - Tecco).

Astenuti 1

(Grippo).

**Il punto III del dispositivo risulta approvato.**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Alberto Bignone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO  
Firmato digitalmente  
Marco Marocco

